



Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria-Azienda Zero

C.F. 97110000797/ P. Iva 03904040791

Accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 per l'esecuzione di prestazioni sanitarie specialistiche di oculistica finalizzate alla sorveglianza sanitaria del personale in servizio presso l'Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria;

TRA

L'Azienda per il Governo della Sanità Calabrese – Azienda Zero (di seguito Azienda Zero), con sede in Catanzaro Località Germaneto, Viale Europa- Cittadella Regionale “Jole Santelli”, CF 9710000797/ P.IVA 03904040791 in atto rappresentato dall'Ing. Gandolfo Miserendino, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

E

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro con sede in Catanzaro Via Vinicio Cortese n. 25, CF 02865540799 in atto rappresentato dal Generale Dott. Antonio Battistini, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Commissario Straordinario;

Congiuntamente definite le parti.

PREMESSO

- che con legge regionale della Regione Calabria n. 32/2021 e s.m.i è stata istituita l'Azienda per il Governo della Sanità Calabrese – Azienda Zero;
- che con deliberazione N.01 del 22.01.2023 è stato adottato Atto Aziendale per l'Azienda per il Governo della Sanità Calabrese;
- che il Commissario ad Acta con l'adozione del D.C.A. n. 375 del 10.12.2024 ha nominato quale Direttore Generale di Azienda Zero l'Ingegnere Gandolfo Miserendino;
- che il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni prevede, fra le misure generali di tutela finalizzate alla prevenzione nei luoghi di lavoro, il controllo sanitario dei lavoratori (art.15, comma 1, lett. l) mediante un medico competente nominato dal datore di lavoro (art.18, comma 1, lett. a);
- che con delibera n. 25 del 14.03.2025 è stato disposto il temporaneo utilizzo della dott.ssa Rosa Mauro presso Azienda Zero in qualità di medico competente dell'Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria;



Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria-Azienda Zero

C.F. 97110000797/ P. Iva 03904040791

- che il medico competente con email acquisita al protocollo generale n. 2016/2025, chiedeva di attivare un servizio di visita specialistica in oculistica finalizzato a consentire l'assolvimento degli obblighi previsti nel D. lgs n. 81/2008;
- che successivamente Azienda Zero, al fine di assolvere alla richiesta avanzata dal medico competente, ha provveduto con nota prot. n. 3529 del 06.08.2025 a trasmettere all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro richiesta di fornire prestazioni specialistiche oculistiche per assolvere agli obblighi di sorveglianza sanitaria in favore dei propri dipendenti;
- che in riscontro alla nota di cui sopra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, con prot. n. 3958 del 03/09/2025, si è resa disponibile a fornire le prestazioni specialistiche richieste;
- che la sottoscrizione del presente accordo si fonda sul principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni ed è finalizzata al perseguimento di un interesse comune, costituito dall'accertamento dell'idoneità psico-fisica del personale di Azienda Zero, coinvolto nell'attuazione della mission aziendale, orientata alla razionalizzazione, all'integrazione e all'efficientamento della gestione dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del Servizio Sanitario Regionale di cui fa parte anche l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro.

VISTO:

- l'art. 15 della legge 241 del 7 agosto 1990 s.m.i.;
- il D. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. lgs 30 giugno 2003, n.196 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

CONSIDERATO:

- Che le visite specialistiche consentiranno di verificare l'idoneità del personale di Azienda Zero impiegato a svolgere funzioni strategiche, tecniche e operative che impattano direttamente sull'organizzazione e sul funzionamento anche dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;
- Che la sottoscrizione del presente accordo consente di creare un risparmio in termini di costi al SSR in quanto non viene investito un operatore economico privato;



Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria-Azienda Zero

C.F. 97110000797/ P. Iva 03904040791

Le parti, costituendo la premessa parte integrante del presente accordo

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 Oggetto

Il presente accordo ha l'obiettivo fondamentale di assicurare ai dipendenti di Azienda Zero l'accesso a visite specialistiche oculistiche di elevata qualità, al fine di garantire il pieno rispetto degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Tale intervento specialistico rappresenta un elemento essenziale per la prevenzione e il monitoraggio delle condizioni visive dei lavoratori, contribuendo così a preservarne il benessere e a ridurre i rischi associati alle specifiche attività lavorative.

La prestazione specialistica sarà erogata secondo le modalità dettagliate all'articolo 2 del presente accordo, che ne definisce tempi, luoghi, criteri organizzativi e modalità di accesso, garantendo così un servizio tempestivo, efficace e conforme alle normative vigenti.

Art. 2 Modalità di svolgimento

La programmazione dell'attività di cui all'articolo 1 del presente accordo sarà concordata tra le Parti. Azienda Zero si impegna a trasmettere, con congruo anticipo, una comunicazione preventiva all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, contenente l'elenco e il numero dei soggetti da sottoporre a visita. Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro provvederà a trasmettere apposita nota contenente la convocazione del personale indicato. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro garantirà, inoltre, la presenza di adeguate competenze professionali per lo svolgimento delle visite oculistiche da effettuarsi sul personale di Azienda Zero.

Art.3 Idonei spazi e Assicurazione

Per le attività del presente accordo, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro garantirà la piena conformità delle strutture e degli spazi utilizzati per l'espletamento delle prestazioni, nonché le coperture assicurative discendenti dalla prestazione sanitaria espletata.



Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria-Azienda Zero

C.F. 97110000797/ P. Iva 03904040791

Art. 4 Gratuità della prestazione

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, in qualità di Azienda del Servizio Sanitario Regionale (SSR), si impegna a erogare la prestazione specialistica oculistica a titolo completamente gratuito, senza avanzare alcuna richiesta di compenso o somma di denaro nei confronti di Azienda Zero.

La gratuità della prestazione trova fondamento e legittimazione nell'interesse pubblico e comune perseguito da entrambe le parti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Tale interesse comune e pubblico risiede nella funzione istituzionale di Azienda Zero quale Ente di Governance del SSR e si concretizza nell'attività svolta dai suoi dipendenti, i quali sono direttamente coinvolti nel perseguire la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientamento, della gestione dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del Servizio Sanitario Regionale.

L'ASP di Catanzaro, in quanto Azienda operante all'interno del medesimo Servizio Sanitario Regionale, condivide pienamente tali obiettivi e riconosce l'importanza di assicurare, attraverso la collaborazione istituzionale, il buon funzionamento del sistema sanitario regionale nel suo complesso, garantendo la prestazione specialistica oculistica in favore dei dipendenti di Azienda Zero.

Art. 5 Durata e modifiche

Il presente accordo ha durata pari ad anni tre a decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà essere rinnovata, con nota formale di accettazione sottoscritta da entrambi le parti, ovvero risolta previa comunicazione formale inviata almeno tre mesi.

Le modifiche al presente accordo devono essere concordate per iscritto e accettate da entrambe le parti.

Art. 6 Trattamenti dei dati

Azienda Zero autorizza l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro al trattamento dei dati strumentali al compimento delle prestazioni di cui all'articolo 1 del presente accordo in base alla disciplina normativa e regolamentare vigente.



Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria-Azienda Zero

C.F. 97110000797/ P. Iva 03904040791

Tutto il personale incaricato all'attività oggetto dell'accordo è tenuto al segreto professionale. Tale personale è tenuto a mantenere strettamente riservate e confidenziali tutte le informazioni acquisite nel corso dello svolgimento della prestazione in relazione a ciascun paziente trattato e alle sue condizioni di salute.

Pertanto, le Parti riconoscono reciprocamente che, per l'attività oggetto dell'accordo, i titolari del trattamento dei dati sono Azienda Zero e per delega allegata alla presente all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro.

Le Parti sono tenute, tramite il personale coinvolto, e per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni in tema di Protezione dei Dati Personali (D.Lgs. 196/03 e GDPR 2016/679), in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati e dei terzi, nonché al rispetto dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e di ogni altra disposizione normativa e regolamentare in materia, e a trattare i dati esclusivamente per le finalità previste dalle vigenti disposizioni normative e strettamente connessi agli scopi di cui al presente accordo, in ottemperanza ai principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza ivi previsti, ed a prevedere tutte le misure di sicurezza necessarie al fine di garantirne la sicurezza, l'integrità e la disponibilità di tutti i dati e nello specifico di quelli particolari.

Art. 7 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative dovranno essere effettuate in forma scritta tramite PEC e indirizzate ai seguenti indirizzi:

- se all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro con sede in Catanzaro 88100 Via Vinicio Cortese n. 25 protocollo@pec.asp.cz.it;
- se a Azienda Zero: Azienda Zero Sede legale Cittadella Regionale - viale Europa, località Germaneto 88100 – Catanzaro, protocolloaziendazero@pec.regione.calabria.it.

Art. 8 Controversie

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, le parti fanno esplicito riferimento alle norme del Codice Civile e di Procedura Civile.



Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria-Azienda Zero

C.F. 97110000797/ P. Iva 03904040791

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente atto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le Parti sin d'ora eleggono il Foro di Catanzaro quale Foro esclusivamente competente secondo le previsioni del codice di procedura civile.

Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne abbia interesse.

Art. 9 Disposizioni finali

Le Parti dichiarano e si danno atto che tutte le pattuizioni contenute nel presente documento sono frutto di libera negoziazione tra le stesse e che, pertanto, a nessuna delle predette clausole, ivi inclusa la presente, può essere riconosciuto o in alcun modo attribuito il carattere di vessatorietà ai sensi dell'Art. 1341 Codice Civile.

Il Direttore Generale

Ing. Gandolfo Miserendino

Il Commissario Straordinario

Gen. Dott. Antonio Battistini